

# Regione Lombardia

## LA GIUNTA

---

DELIBERAZIONE N° X / 136

Seduta del 17/05/2013

---

Presidente **ROBERTO MARONI**

Assessori regionali **MARIO MANTOVANI** *Vice Presidente*  
VALENTINA APREA  
VIVIANA BECCALOSI  
SIMONA BORDONALI  
PAOLA BULBARELLI  
MARIA CRISTINA CANTU'  
CRISTINA CAPPELLINI

ALBERTO CAVALLI  
MAURIZIO DEL TENNO  
GIOVANNI FAVA  
MASSIMO GARAVAGLIA  
MARIO MELAZZINI  
ANTONIO ROSSI  
CLAUDIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Marco Pilloni

Su proposta del Presidente Roberto Maroni di concerto con l'Assessore Alberto Cavalli

Oggetto

PROPOSTA DI PROGETTO DI LEGGE: "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE COMMERCIALE, MODIFICA AL TITOLO II, CAPO I, DELLA LEGGE REGIONALE 2 FEBBRAIO 2010, N. 6 (TESTO UNICO DELLE LEGGI REGIONALI IN MATERIA DI COMMERCIO E FIERE)" - (DI CONCERTO CON L'ASSESSORE CAVALLI)

Il Direttore Generale Danilo Piercarlo Maiocchi

Il Segretario Generale Andrea Gibelli

Il Direttore Centrale  
Luca Dainotti

L'atto si compone di 6 pagine

di cui 4 pagine di allegati

parte integrante



**Regione Lombardia**  
LA GIUNTA

---

**VISTO** l'art. 34 dello Statuto d'autonomia della Lombardia, secondo il quale l'iniziativa legislativa dell'Esecutivo appartiene al Presidente della Giunta Regionale;

**VISTA** la proposta di Progetto di Legge recante "Disposizioni in materia di programmazione commerciale. Modifica al Titolo II, Capo I, della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere)";

**PRESO ATTO** che il Presidente della Giunta Regionale valuta opportuno, prima di esercitare formalmente l'iniziativa legislativa, sottoporre alla Giunta Regionale la citata proposta, a garanzia dello svolgimento collegiale dell'Azione di Governo;

**Ad unanimità** dei voti espressi nelle forme di legge;

**DELIBERA**

1. di approvare l'allegata proposta di progetto di legge recante "Disposizioni in materia di programmazione commerciale. Modifica al Titolo II, Capo I, della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere)";
2. di disporre la trasmissione della stessa al Consiglio Regionale per la prosecuzione dell'iter.

IL SEGRETARIO  
MARCO PILLONI

## **PDL**

**“Disposizioni in materia di programmazione commerciale. Modifica al titolo II, capo I, della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere)”**

### **RELAZIONE**

Al fine dell'effettuazione di un preciso monitoraggio della consistenza e delle caratteristiche assunte dalla rete commerciale esistente sul territorio lombardo allo stato attuale e del conseguente aggiornamento della programmazione regionale del settore commerciale di cui all'art. 4 della legge regionale 2 febbraio 2010 n. 6 “Testo Unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere”, si prevede la sospensione della possibilità di presentare nuove domande di autorizzazione per l'apertura o per la modificazione delle grandi strutture di vendita.

Si rammenta infatti che l'attuale programmazione del settore commercio è stata approvata con la D.C.R n. 215/2006, che ha assunto un carattere di pluriennalità con la l.r.29 giugno 2009, n. 9, e si basa quindi sui dati e sugli elaborati cartografici dell'epoca.

La sospensione proposta all'art. 1, limitata temporalmente al periodo strettamente necessario a realizzare le analisi e l'aggiornamento del programma sopra indicato e dei suoi provvedimenti attuativi di competenza della Giunta regionale, e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2013, consentirà, in analogia a quanto già riconosciuto legittimo ed opportuno anche dalla Corte Costituzionale nei confronti di altri legislatori regionali, di assumere le decisioni più opportune alla luce del mutato contesto socio-economico e territoriale.

La sospensione, riguarderà anche le domande presentate e ancora in corso di valutazione alla data di entrata in vigore del pdl in esame.

Sono previste eccezioni a tale sospensione che riguardano le domande previste nell'ambito di Accordi di Programma promossi da Regione Lombardia o in adesione regionale e le procedure di proroga delle autorizzazioni già rilasciate.

Contestualmente alle suddette sospensioni, contenute all'art. 1, agli artt. 2 e 3 si prevede una nuova disciplina della durata dei termini di validità delle autorizzazioni per affrontare il problema del perdurare di autorizzazioni non attive che alterano l'equilibrio valutativo della distribuzione commerciale di grandi dimensioni.

Infatti la nuova formulazione dell'articolo 7 della l.r. n. 6/2010 “Testo Unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere” stabilisce che l'autorizzazione all'apertura o alla modificazione di una grande struttura di vendita è revocata qualora il titolare non inizi l'attività entro tre anni dal rilascio della stessa.

Si elimina quindi la possibilità di concessione di proroghe, limitando la facoltà dei Comuni di estendere la validità dei termini dell'autorizzazione ai soli casi in cui si siano verificate cause impreviste e non imputabili all'operatore, sopravvenute dopo l'avvio dei lavori. Tale estensione di validità sarà, inoltre, limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle opere edilizie relative alla struttura commerciale e all'avvio dell'attività. Questa disposizione comprende le opere

infrastrutturali accessorie alla realizzazione della struttura, prescritte in sede di conferenza di servizi ex articolo 9 del d.lgs. 114/98.

La nuova formulazione dell'articolo 7, infine, al comma 3, prevede che in caso di inizio dell'attività relativamente ad una sola parte della superficie di vendita autorizzata, il Comune modifica l'autorizzazione riducendo la superficie di vendita, qualora il titolare non provveda ad attivarla entro un anno successivo all'inizio parziale dell'attività.

## Articolo 1

### (Modifiche alla legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere))

1. Alla legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 16 dell'art. 6 dopo le parole "è revocata" sono aggiunte le seguenti parole " , salvo quanto previsto dall'art. 7, ";

b) l'articolo 7 è così sostituito:

#### "Art. 7

##### (Autorizzazioni di grandi strutture di vendita non attivate)

"1. L'autorizzazione all'apertura o alla modificazione di una grande struttura di vendita è revocata qualora il titolare non inizi l'attività entro tre anni dal rilascio della stessa.

2. Solo per cause impreviste sopravvenute e non imputabili all'operatore dopo l'avvio dei lavori, il comune può estendere la validità dell'autorizzazione esclusivamente per il periodo strettamente necessario alla conclusione delle opere edilizie relative alla struttura commerciale e all'inizio dell'attività.

3. In caso di inizio dell'attività relativamente ad una sola parte della superficie di vendita autorizzata, il comune modifica l'autorizzazione riducendo la superficie di vendita, qualora il titolare non provveda ad attivarla entro un anno successivo all'inizio parziale dell'attività."

c) dopo l'articolo 14 è inserito il seguente:

#### " Art. 14 bis

##### (Disposizioni transitorie per grandi strutture di vendita)

1. Al fine di aggiornare la programmazione regionale per lo sviluppo del settore commerciale, fino all'approvazione dei provvedimenti amministrativi di disciplina del settore commerciale relativi a criteri e modalità di valutazione delle grandi strutture di vendita di cui all'articolo 4, comma 4, e comunque non oltre il 31 dicembre 2013, sono sospesi i procedimenti amministrativi per il rilascio delle autorizzazioni relative all'apertura o alla modificazione di grandi strutture di vendita, compresi quelli pendenti alla data di entrata in vigore della legge regionale n. ... del ... recante "Disposizioni in materia di programmazione commerciale. Modifica al titolo II, Capo I, della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere)".


2. Sono esclusi dalla sospensione di cui al comma 1 i procedimenti per il rilascio di autorizzazioni relative ad interventi previsti in accordi di programma promossi dalla Regione o con adesione regionale.

3. Alla scadenza del termine di cui al comma 1 le domande relative ai procedimenti sospesi, sono valutate con i criteri e le modalità di valutazione delle grandi strutture di vendita vigenti.

4. Le disposizioni di cui all'articolo 7, come sostituito dalla legge regionale n. ... del ... recante "Disposizioni in materia di programmazione commerciale. Modifica al titolo II, Capo I, della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere)", si applicano ai procedimenti per il rilascio di autorizzazioni avviati successivamente alla data di entrata in vigore della medesima legge."

**Articolo 2**  
**(Entrata in vigore)**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.



# Regione Lombardia

## LA GIUNTA

---

DELIBERAZIONE N° X / 136

Seduta del 17/05/2013

---

Presidente **ROBERTO MARONI**

Assessori regionali **MARIO MANTOVANI** *Vice Presidente*  
VALENTINA APREA  
VIVIANA BECCALOSI  
SIMONA BORDONALI  
PAOLA BULBARELLI  
MARIA CRISTINA CANTU'  
CRISTINA CAPPELLINI

ALBERTO CAVALLI  
MAURIZIO DEL TENNO  
GIOVANNI FAVA  
MASSIMO GARAVAGLIA  
MARIO MELAZZINI  
ANTONIO ROSSI  
CLAUDIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Marco Piloni

Su proposta del Presidente Roberto Maroni di concerto con l'Assessore Alberto Cavalli

Oggetto

PROPOSTA DI PROGETTO DI LEGGE: "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE COMMERCIALE. MODIFICA AL TITOLO II, CAPO I, DELLA LEGGE REGIONALE 2 FEBBRAIO 2010, N. 6 (TESTO UNICO DELLE LEGGI REGIONALI IN MATERIA DI COMMERCIO E FIERE)" - (DI CONCERTO CON L'ASSESSORE CAVALLI)

Il Direttore Generale Danilo Piercarlo Maiocchi

Il Segretario Generale Andrea Gibelli

Il Direttore Centrale  
Luca Dainotti

L'atto si compone di 6 pagine

di cui 4 pagine di allegati

parte integrante



**Regione Lombardia**  
**LA GIUNTA**

---

**VISTO** l'art. 34 dello Statuto d'autonomia della Lombardia, secondo il quale l'iniziativa legislativa dell'Esecutivo appartiene al Presidente della Giunta Regionale;

**VISTA** la proposta di Progetto di Legge recante "Disposizioni in materia di programmazione commerciale. Modifica al Titolo II, Capo I, della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere)";

**PRESO ATTO** che il Presidente della Giunta Regionale valuta opportuno, prima di esercitare formalmente l'iniziativa legislativa, sottoporre alla Giunta Regionale la citata proposta, a garanzia dello svolgimento collegiale dell'Azione di Governo;

**Ad unanimità** dei voti espressi nelle forme di legge;

**DELIBERA**

1. di approvare l'allegata proposta di progetto di legge recante "Disposizioni in materia di programmazione commerciale. Modifica al Titolo II, Capo I, della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere)";
2. di disporre la trasmissione della stessa al Consiglio Regionale per la prosecuzione dell'iter.

IL SEGRETARIO  
MARCO PILLONI

## **PDL**

**“Disposizioni in materia di programmazione commerciale. Modifica al titolo II, capo I, della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere)”**

### **RELAZIONE**

Al fine dell'effettuazione di un preciso monitoraggio della consistenza e delle caratteristiche assunte dalla rete commerciale esistente sul territorio lombardo allo stato attuale e del conseguente aggiornamento della programmazione regionale del settore commerciale di cui all'art. 4 della legge regionale 2 febbraio 2010 n. 6 “Testo Unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere”, si prevede la sospensione della possibilità di presentare nuove domande di autorizzazione per l'apertura o per la modificazione delle grandi strutture di vendita.

Si rammenta infatti che l'attuale programmazione del settore commercio è stata approvata con la D.C.R n. 215/2006, che ha assunto un carattere di pluriennalità con la l.r.29 giugno 2009, n. 9, e si basa quindi sui dati e sugli elaborati cartografici dell'epoca.

La sospensione proposta all'art. 1, limitata temporalmente al periodo strettamente necessario a realizzare le analisi e l'aggiornamento del programma sopra indicato e dei suoi provvedimenti attuativi di competenza della Giunta regionale, e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2013, consentirà, in analogia a quanto già riconosciuto legittimo ed opportuno anche dalla Corte Costituzionale nei confronti di altri legislatori regionali, di assumere le decisioni più opportune alla luce del mutato contesto socio-economico e territoriale.

La sospensione, riguarderà anche le domande presentate e ancora in corso di valutazione alla data di entrata in vigore del pdl in esame.

Sono previste eccezioni a tale sospensione che riguardano le domande previste nell'ambito di Accordi di Programma promossi da Regione Lombardia o in adesione regionale e le procedure di proroga delle autorizzazioni già rilasciate.

Contestualmente alle suddette sospensioni, contenute all'art. 1, agli artt. 2 e 3 si prevede una nuova disciplina della durata dei termini di validità delle autorizzazioni per affrontare il problema del perdurare di autorizzazioni non attive che alterano l'equilibrio valutativo della distribuzione commerciale di grandi dimensioni.

Infatti la nuova formulazione dell'articolo 7 della l.r. n. 6/2010 “Testo Unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere” stabilisce che l'autorizzazione all'apertura o alla modificazione di una grande struttura di vendita è revocata qualora il titolare non inizi l'attività entro tre anni dal rilascio della stessa.

Si elimina quindi la possibilità di concessione di proroghe, limitando la facoltà dei Comuni di estendere la validità dei termini dell'autorizzazione ai soli casi in cui si siano verificate cause impreviste e non imputabili all'operatore, sopravvenute dopo l'avvio dei lavori. Tale estensione di validità sarà, inoltre, limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle opere edilizie relative alla struttura commerciale e all'avvio dell'attività. Questa disposizione comprende le opere

infrastrutturali accessorie alla realizzazione della struttura, prescritte in sede di conferenza di servizi ex articolo 9 del d.lgs. 114/98.

La nuova formulazione dell'articolo 7, infine, al comma 3, prevede che in caso di inizio dell'attività relativamente ad una sola parte della superficie di vendita autorizzata, il Comune modifica l'autorizzazione riducendo la superficie di vendita, qualora il titolare non provveda ad attivarla entro un anno successivo all'inizio parziale dell'attività.

## Articolo 1

### (Modifiche alla legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere)

1. Alla legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 16 dell'art. 6 dopo le parole "è revocata" sono aggiunte le seguenti parole ", salvo quanto previsto dall'art. 7,";

b) l'articolo 7 è così sostituito:

#### "Art. 7

##### (Autorizzazioni di grandi strutture di vendita non attivate)

"1. L'autorizzazione all'apertura o alla modificazione di una grande struttura di vendita è revocata qualora il titolare non inizi l'attività entro tre anni dal rilascio della stessa.

2. Solo per cause impreviste sopravvenute e non imputabili all'operatore dopo l'avvio dei lavori, il comune può estendere la validità dell'autorizzazione esclusivamente per il periodo strettamente necessario alla conclusione delle opere edilizie relative alla struttura commerciale e all'inizio dell'attività.

3. In caso di inizio dell'attività relativamente ad una sola parte della superficie di vendita autorizzata, il comune modifica l'autorizzazione riducendo la superficie di vendita, qualora il titolare non provveda ad attivarla entro un anno successivo all'inizio parziale dell'attività."

c) dopo l'articolo 14 è inserito il seguente:

#### " Art. 14 bis

##### (Disposizioni transitorie per grandi strutture di vendita)

1. Al fine di aggiornare la programmazione regionale per lo sviluppo del settore commerciale, fino all'approvazione dei provvedimenti amministrativi di disciplina del settore commerciale relativi a criteri e modalità di valutazione delle grandi strutture di vendita di cui all'articolo 4, comma 4, e comunque non oltre il 31 dicembre 2013, sono sospesi i procedimenti amministrativi per il rilascio delle autorizzazioni relative all'apertura o alla modificazione di grandi strutture di vendita, compresi quelli pendenti alla data di entrata in vigore della legge regionale n. ... del ... recante "Disposizioni in materia di programmazione commerciale. Modifica al titolo II, Capo I, della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere)".

2. Sono esclusi dalla sospensione di cui al comma 1 i procedimenti per il rilascio di autorizzazioni relative ad interventi previsti in accordi di programma promossi dalla Regione o con adesione regionale.

3. Alla scadenza del termine di cui al comma 1 le domande relative ai procedimenti sospesi, sono valutate con i criteri e le modalità di valutazione delle grandi strutture di vendita vigenti.

4. Le disposizioni di cui all'articolo 7, come sostituito dalla legge regionale n. ... del ... recante "Disposizioni in materia di programmazione commerciale. Modifica al titolo II, Capo I, della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere)", si applicano ai procedimenti per il rilascio di autorizzazioni avviati successivamente alla data di entrata in vigore della medesima legge."

**Articolo 2**  
**(Entrata in vigore)**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.